



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 213 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Friulviaggi Di Alfio Zammataro, rappresentato e difeso dagli avv. Petra Giacomini, Giulia Milo, con domicilio eletto presso Giulia Milo Avv. in Trieste, via Mercato Vecchio 3; Idearviaggi Di Guerra Corrado E Pierluigi S.n.c., Carraro & Tomasella S.n.c. Di Tomasella Elio & C., Polar Star S.R.L., Franco Antoniazzi, Armony Tours Snc Di Giacomini Giorgio & C., rappresentati e difesi dagli avv. Giulia Milo, Petra Giacomini, con domicilio eletto presso Giulia Milo Avv. in Trieste, via Mercato Vecchio 3;

contro

Comune Di Fontanafredda, rappresentato e difeso dall'avv. Federico Rosati, con domicilio eletto presso Federico Rosati Avv. in Trieste, via Donata 3;

nei confronti di

Alibus International S.R.L., rappresentato e difeso dall'avv. Laura Martin, con domicilio eletto presso Paolo Rolli Avv. in Trieste, via Cicerone 4; Marcon R.D.M., Ata Di Antoniazzi Giuseppe & C., rappresentati e difesi dall'avv. Filippo Maria Salvo, con domicilio eletto presso Segreteria Generale T.A.R. in Trieste, p.zza Unita' D'Italia 7;

per l'annullamento

Quanto al ricorso introduttivo:

- dei verbali di gara dd. 7/5/2013, nella parte in cui ammette alla gara la controinteressata Alibus e 8/5/2013 nella parte in cui gliel'aggiudica provvisoriamente;
- del capitolato speciale d'appalto;
- del disciplinare di gara per l'aggiudicazione;
- della graduatoria provvisoria di assegnazione del servizio di trasporto scolastico 2013-2019;
- della nota prot. 11774 dd. 3/6/2013 di replica al preavviso di ricorso;

Quanto ai motivi aggiunti depositati in data 1.8.2013:

- dell'aggiudicazione definitiva della gara di appalto oggetto di controversia;
- degli ulteriori e diversi atti e provvedimenti, ancorché ignoti, se ed in quanto illegittimi e lesivi;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune Di Fontanafredda e di Alibus International S.R.L. e di Marcon

R.D.M. e di Ata Di Antoniazzi Giuseppe & C.;

Visto l'atto di costituzione in giudizio ed il ricorso incidentale proposto dal ricorrente incidentale Alibus Internazionale S.R.L., rappresentato e difeso dall'avv. Laura Martin, con domicilio eletto presso Paolo Rolli Avv. in Trieste, via Cicerone 4 che, fra l'altro, contesta la legittimazione della ricorrente principale a rappresentare il raggruppamento con cui si è presentata in gara e la sua mancata esclusione, sotto più profili;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 agosto 2013 il dott. Enzo Di Sciascio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Avendo il Comune di Fontanafredda bandito una gara per il servizio di trasporto scolastico per gli anni 2013 – 2019 venivano ammessi il RTI Marcon RDM e ATA snc (per brevità RTI Marcon), la ditta Alibus e il RTI Friulviaggi di Flavio Zammataro, Armony Tours snc, Idealviaggi snc, Antoniazzi Franco, Carraro & Tomasella, Polar Star (per brevità RTI Friulviaggi);La gara è stata provvisoriamente aggiudicata dal Comune ad Alibus e contro detta aggiudicazione, nonché contro l'ammissione alla gara dell'aggiudicataria ha proposto ricorso il RTI Friulviaggi,.

L'Alibus si è costituita in giudizio resistendo alle censure nei suoi confronti ed ha, a sua volta, proposto ricorso incidentale, contestando la legittimazione della capogruppo del RTI ricorrente e la sua mancata esclusione dalla gara sotto più profili. Si sono altresì costituiti in giudizio, contestando le censure avversarie, il RTI Marcon e il Comune di Fontanafredda.

La ricorrente principale RTI Friulviaggi ha replicato, proponendo altresì ricorso incidentale.

Il Collegio ritiene di poter definire la causa direttamente nel merito, ai sensi dell'art. 60 CPA.

Dev'essere esaminato per primo il ricorso incidentale, nella parte in cui contesta l'ammissibilità di quello principale.

Detto ricorso incidentale è irricevibile per tardività.

Invero risulta dai verbali di gara del 7 e 8.5.2013 che alle relative sedute, in cui sono state esaminate le offerte, fra cui quella della ricorrente principale, ed è stata attestata la loro regolarità era altresì presente il legale rappresentante della ricorrente incidentale, il quale avendo acquisito in tal modo piena conoscenza di detta offerta e della sua ammissione alla gara avrebbe dovuto censurare le pretese irregolarità entro 30 giorni, proponendo ricorso entro il 7.6.2013, mentre il ricorso incidentale, volto contestare detta ammissione e la regolarità dell'offerta è stato notificato appena il 4.7.2013.

Può quindi passarsi all'esame del ricorso principale e dei relativi motivi aggiunti.

Il ricorso principale è inammissibile là dove impugna l'aggiudicazione provvisoria, atto non definitivo, ma è ammissibile e fondato nella parte in cui contesta l'ammissione alla gara della controinteressata Alibus.

Invero essa non risulta in possesso dell'esperienza di gestione, richiesta come requisito di capacità tecnica, di un servizio di trasporto scolastico di durata non inferiore a 36 mesi continuativi nel triennio 2009/2012, prestato a favore di un ente pubblico, con un numero di utenti trasportati non inferiore a mille e cinquecento nel triennio.

Invero nella documentazione di gara ha dedotto, come unica referenza sotto questo profilo, un servizio del tipo richiesto, ma prestato in ATI con altra ditta e non in proprio, con la conseguenza di non poter imputare a sé né

l'intero fatturato specifico né il requisito di esperienza richiesto dalla lex specialis.

Essa andava pertanto esclusa dalla gara.

Di conseguenza dev'essere annullato il verbale n. 1 dd. 7.5.2013 nella parte in cui ammette alla gara la controinteressata Alibus.

Con il ricorso per motivi aggiunti è stata impugnata l'aggiudicazione definitiva, fra l'altro riproponendo gli stessi motivi dedotti contro l'aggiudicazione provvisoria.

Il Collegio rileva, a fortiori, l'insussistenza in capo alla Alibus, del fatturato specifico e dell'esperienza richiesti, per le stesse ragioni ora dedotte, con conseguente illegittimità dell'aggiudicazione definitiva nei suoi confronti, dovendo al contrario essere esclusa dalla gara per difetto, in parte qua, dei requisiti richiesti.

Vanno perciò rigettate tutte le allegazioni difensive sul punto delle parti costituite.

Può prescindere dall'esame degli ulteriori motivi di ricorso, che possono essere assorbiti. Con la pronunciata illegittimità dell'ammissione della Alibus la ricorrente rimane la prima graduata nella gara di qua, essendo l'offerta del RTI Marcon ritenuta meno conveniente dalla stazione appaltante. Il ricorso principale, in conseguenza dev'essere in parte accolto e in parte dichiarato inammissibile, mentre va integralmente accolto quello per motivi aggiunti, entrambi nei termini di cui in motivazione, con annullamento degli atti di ammissione alla gara della Alibus e di aggiudicazione dell'appalto alla stessa.

Va invece dichiarato irricevibile il ricorso incidentale.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara irricevibile il ricorso incidentale della controinteressata Alibus, dichiara in parte inammissibile ed in parte accoglie il ricorso principale, con conseguente annullamento del verbale di gara n. 1 dd. 7.5.2013 di ammissione della stessa Alibus alla gara ed accoglie il ricorso per motivi aggiunti, con conseguente annullamento del provvedimento del Coordinatore Segreteria e Affari Generali del Comune di Fontanafredda dd. 24.6.2013 di aggiudicazione definitiva.

Condanna al rimborso delle spese e competenze giudiziali in favore del RTI ricorrente il Comune di Fontanafredda, che liquida in € 2.500 oltre al contributo unificato, la controinteressata Alibus, che liquida in € 3000 e il controinteressato RTI Marcon, che liquida in € 1500.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 28 agosto 2013 con l'intervento dei magistrati:

Umberto Zuballi, Presidente

Enzo Di Sciascio, Consigliere, Estensore

Oria Settesoldi, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 30/08/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)